

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 25 settembre 2017

D.G. Sicurezza, protezione civile e immigrazione

D.d.u.o. 20 settembre 2017 - n. 11283**Approvazione dello schema tipo di accordo per l'accesso in consultazione alla banca dati on line «Dbvol - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale» di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 82/2005 e del provvedimento del garante del 2 luglio 2015**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROTEZIONE CIVILE

Visto il d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il CAD «Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005 prevede che i dati trattati da una Pubblica Amministrazione vengono resi accessibili e fruibili ad altre Pubbliche Amministrazioni quando l'utilizzo del dato sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, al fine di rendere possibile l'utilizzo dei dati in via telematica secondo gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche previste da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- il Garante per la protezione dei dati personali, nelle more di definizione, da parte di AGID, di tali regole, con il provvedimento del 2 luglio 2015 «*Misure di sicurezza e modalità scambio dei dati personali tra Amministrazioni pubbliche*» conferma le misure tecniche ed organizzative già previste dalle Linee Guida AGID 2.0, prescrivendo al tempo stesso alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione delle stesse;
- il citato provvedimento del Garante del 2 luglio 2015 prevede, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici, l'obbligo per le stesse P.A. di comunicare al Garante tali eventi entro 48 ore dalla conoscenza dei fatti mediante apposita compilazione dei moduli da indirizzare al Garante all'indirizzo databreach@pec.gpdp.it;
- entro il 31 dicembre 2015, così come previsto dal provvedimento del Garante del 2 luglio 2015, Regione Lombardia ha effettuato un primo monitoraggio parziale di tutti i flussi di titolarità della Giunta regionale resi fruibili ad altre P.A.;
- il provvedimento del Garante prevede, all'allegato 2, comma 2, l'approvazione di convenzioni/accordi o altro atto bilaterale tra P.A. per definire e formalizzare la comunicazione dei dati personali, nel rispetto del principio di *accountability* previsto dal nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali;
- con deliberazione di Giunta regionale n. X/5637 del 3 ottobre 2016, è stato approvato, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 82/2005 e del Provvedimento del Garante del 2 luglio 2015, lo schema-tipo di accordo per l'accesso in consultazione alle banche dati della Giunta di Regione Lombardia, comprensivo di n. 4 allegati, in precedenza validato dal «Gruppo di Lavoro per la gestione degli adempimenti privacy», istituito con decreto del SG n. 2571/2016, incaricato del monitoraggio di tutti i flussi e le banche dati di titolarità di Regione Lombardia, al fine di prevedere tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per rispondere alle esigenze del provvedimento del Garante;
- la stessa d.g.r. n. 5637/2016 stabilisce che tutte le misure di carattere organizzativo e tecnico dovranno essere obbligatoriamente previste e rispettate per tutti i *nuovi flussi* di titolarità di Regione Lombardia, resi fruibili ad altri soggetti pubblici e rientranti nel provvedimento del Garante del 2015, e che compete ai Direttori delle singole Direzioni regionali, in qualità di responsabili del trattamento dati, provvedere all'adozione delle misure organizzative e tecniche previste dal provvedimento, secondo la tabella predisposta dal GDL «Adempimenti privacy», che evidenzia il grado di rischio per ciascun flusso di titolarità delle singole Direzioni;

Considerato che la Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione ha predisposto, attivo dal 2007, il *database on-line* denominato «Anagrafica Regionale del Volontariato della Protezione Civile - DBVOL», che contiene i dati relativi alle organizzazioni di protezione civile ed ai volontari appartenenti alle medesime, a cui possono accedere tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'«Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia», distinte in Associazioni e Gruppi comunali/intercomunali;

Rilevato che il DBVOL, quale strumento finalizzato all'applicazione delle specifiche disposizioni di cui alla l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione Civile», alla d.g.r. n. 4331 del 26 ottobre 2012 e agli ulteriori atti, conseguenti e connessi, rientra nell'elenco dei flussi di titolarità della Giunta regionale resi fruibili ad altre P.A. e che pertanto l'accesso al medesimo da parte degli utenti appartenenti ad altre P.A. potrà essere consentito solo a seguito della stipula di un accordo tra gli enti, come previsto dal provvedimento del Garante del 2 luglio 2015;

Preso atto che il DBVOL è stato oggetto di aggiornamento da parte di Lombardia Informatica s.p.a., per conto della competente Direzione Generale, e che la nuova versione del database è in fase di rilascio e di pubblicazione *on-line*;

Rilevato che hanno interesse ad accedere al DBVOL, per la consultazione dei dati relativi alle organizzazioni di volontariato iscritte nelle relative sezioni dell'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile, oltre agli enti a cui appartengono i Gruppi comunali/intercomunali, anche le province e la città metropolitana di Milano, nonché altri enti, titolari delle competenze in materia di protezione civile;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all'approvazione degli schemi tipo di accordo, comprensivi degli allegati di seguito specificati, redatti sulla base dello schema approvato dalla d.g.r. n. 5637/2016, che gli enti a cui appartengono i Gruppi comunali/intercomunali e le province/città metropolitana di Milano, nonché altri enti, titolari delle competenze in materia di protezione civile, dovranno, rispettivamente, sottoscrivere attraverso la piattaforma SIAGE, prima di avviare le procedure di abilitazione all'accesso alla nuova versione del DBVOL, con validità di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del singolo accordo, rinnovabile per ulteriori 36 mesi:

- fac-simile domanda di adesione;
- figure organizzative;
- soggetti aventi accesso alle banche dati;
- modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, misure sicurezza e tecniche organizzative;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi»;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura»;

Richiamati, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura»;

DECRETA

1. di approvare gli schemi tipo di accordo con gli enti a cui appartengono i Gruppi Comunali e Intercomunali di volontariato di protezione civile e con le province/città metropolitana di Milano e altri enti, titolari delle competenze in materia di protezione civile, entrambi comprensivi di n. 4 allegati, rispettivamente, allegati 1 e 2 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'accesso al *data base on line* denominato «Anagrafica Regionale del Volontariato della Protezione Civile - DBVOL», con validità di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del singolo accordo, rinnovabile per ulteriori 36 mesi;

2. di dare atto che sarà compito del Direttore della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, quale responsabile del trattamento dati, provvedere all'adozione delle misure organizzative e tecniche previste dal provvedimento del Garante del 2 luglio 2015, secondo la tabella predisposta dal GDL «Adempimenti privacy», che evidenzia il grado di rischio per ciascun flusso di titolarità delle singole Direzioni;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di Regione Lombardia;

4. di trasmettere copia del presente atto al *Privacy Officer* di Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 33/2013.

Il dirigente
Nadia Padovan

Allegato 1

SCHEMA DI

**ACCORDO PER L'ACCESSO AL DATA BASE "DBVOL – ANAGRAFICA REGIONALE
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LOMBARDIA"**

- **Regione Lombardia**, qui rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, _____

E

- **l'ente fruitore (Comune/Unione di Comuni/Comunità Montana/Ente Parco)** _____, qui rappresentato dal (Sindaco/Presidente), _____

Premesso che:

- Le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla raccolta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni di cui necessitano possono essere acquisite mediante l'accesso a dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni in merito alla fruibilità dei dati previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'articolo 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005 precisa che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, mentre il comma 3 prevede che al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività;
- l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 82/2005 sancisce che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi;
- il Garante per la protezione dei dati personali nelle more di definizione da parte di AGID di tali regole, con il provvedimento del 2 luglio 2015 "Misure di

sicurezza e modalità scambio dei dati personali tra Amministrazioni pubbliche "conferma le misure tecniche ed organizzative già previste dalle Linee Guida AGID 2.0 prescrivendo al tempo stesso alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione delle stesse;

- il provvedimento del 2 luglio 2015 di cui al precedente capoverso richiama specificamente le P.A. alla previsione che in caso di violazione dei dati o incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati, le stesse debbano comunicare al Garante tali eventi entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, mediante redazione dell'apposito modulo da indirizzare a databreach.pa@pec.gpdp.it;
- Regione Lombardia effettua la supervisione tecnica e il monitoraggio sulle operazioni di accesso e sul sistema in generale, garantendo il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati tramite i competenti uffici;
- viene stabilita una durata variabile dell'accordo, sulla base delle esigenze dell'ente richiedente;
- il presente accordo è conforme alle misure individuate dal Garante per la protezione dei dati personali con il citato provvedimento del 2 luglio 2015;
- in attuazione dell'art. 35, comma 3, lettera b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, REGIONE LOMBARDIA, con atto n. 5637 del 3 ottobre 2016, ha definito lo schema del presente "Accordo", aderendo al quale l'ente fruitore può aver accesso alle informazioni, di propria competenza, contenute nella banca dati d'interesse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 " *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*" prevede, all'art. 5, comma 2, che l'attività di volontariato di protezione civile possa essere svolta dai singoli cittadini, nell'ambito dei gruppi comunali istituiti nei comuni di residenza, oppure dai gruppi intercomunali facenti capo alle comunità montane, agli enti parco o ai comuni nelle diverse forme associative previste dalla normativa, iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
- il decreto del dirigente della Struttura Pianificazione dell'Emergenza, n. 10490 del 15 ottobre 2009, ha disposto l'attivazione del *data base* "DBVOL - Anagrafica del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia", di seguito "DBVOL";
- il decreto del Direttore Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, n. 4564 del 30 maggio 2013, ha introdotto, per i gruppi comunali, l'obbligo di procedere annualmente, entro la data del 30 giugno, alla certificazione dei dati contenuti nel DBVOL, al fine della verifica annuale dei requisiti di operatività, previsti dal r.r. 9/2010, art. 6;
- il DBVOL rientra nell'elenco dei flussi di dati oggetto del provvedimento del Garante e della citata D.G.R. n. X/5637 del 3 ottobre 2016;

Considerata l'opportunità di procedere alla stipula del presente accordo, per

consentire agli enti a cui fanno capo i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile l'accesso al DBVOL, nella sua nuova configurazione, sviluppata in accordo con Lombardia Informatica S.p.A.;

Convenuto che, nell'ambito del testo e degli allegati al presente accordo, si intendono per:

- "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
- "Responsabile dell'accordo" soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'accordo
- "Referente tecnico" soggetto nominato dalle Parti in sede di stipula dell'accordo e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste dall'accordo;
- "Supervisore": soggetto nominato da ciascuna delle parti, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi d'accesso da parte degli utenti dell'ente di appartenenza
- "Amministratore utenze": soggetto nominato da ciascuna delle parti, preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'ente di appartenenza;

Tutto ciò premesso e considerato, convengono quanto segue:

ART. 1 - Oggetto, finalità, Durata

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso alla banca dati "DBVOL - Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile", conformemente ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

L'ente fruitore è autorizzato alla gestione dei propri dati nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che lo legittima per l'acquisizione delle informazioni, come risulta dall'**allegato 1**.

L'accordo ha effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha una **durata di mesi 36**.

Fermo restando il diritto di entrambe le Parti di recedere dalla presente in qualsiasi momento, in mancanza di comunicazione scritta in merito, il presente accordo si intende **automaticamente rinnovato per ulteriori 36 mesi**, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con comunicazione e accettazione tra le Parti.

I servizi di accesso ai sistemi informatici, che verranno attivati a seguito della stipula dell'accordo, sono regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli e

più specificatamente nell' **allegato 4**.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione dell' accordo.

Art.2 - Soggetti dell' accordo

Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti nomina un proprio **Responsabile dell'accordo**, quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del rapporto convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili dell' accordo sono riportati nell'**allegato 2**.

Rientra nei compiti del Responsabile dell' accordo il mantenimento e la gestione dell' accordo in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile dell' accordo di Regione Lombardia curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dall' accordo, previa verifica di legittimità sulla base delle disposizioni vigenti;
- il consolidamento della versione aggiornata dell' accordo a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o modifiche alla struttura dell' accordo stesso con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'ente fruitore nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi del presente accordo.

Ciascuna delle Parti nomina un proprio **Referente Tecnico** dell'esecuzione dell' accordo, responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati, nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell' accordo. I ruoli di Referente Tecnico dell'esecuzione dell' accordo e di Responsabile dell' accordo possono essere ricoperti dalla stessa figura.

I nominativi ed i recapiti dei Referenti Tecnici sono riportati nell'**allegato 2**.

Rientra nei compiti del Referente Tecnico:

- garantire la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice, dalle Linee guida Agid citate in premessa e dal provvedimento del Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto dell' accordo;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online
- garantire l'adeguamento delle misure di sicurezza ai progressi tecnologici e

all'evoluzione dei rischi.

Inoltre il Referente Tecnico dell'ente fruitore provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati, attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per i cui dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il Referente Tecnico di Regione Lombardia provvederà a:

- verificare annualmente, di concerto con l'ente fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
- redigere ed aggiornare un documento riportante l'indicazione delle banche dati accessibili, delle informazioni inerenti i soggetti fruitori e le informazioni relative ai formati dei dati disponibili.

Nel caso di applicazioni web con attribuzione di credenziali individuali, Regione Lombardia ed ente fruitore si accordano per una gestione delle utenze effettuata da Regione Lombardia e dall'Ente fruitore.

Le figure previste nel processo di gestione delle credenziali di accesso sono quelle del **Supervisore** e dell'**Amministratore Utenze**. Vista l'architettura della *web application* di fruizione del database oggetto del presente accordo, le due figure devono essere ricoperte da un unico soggetto, identificato *nella web application* con la figura di "**Amministratore degli accessi**".

La nomina del soggetto Supervisore e Amministratore Utenze è sempre obbligatoria, sia presso il soggetto erogatore, sia presso l'Ente fruitore.

Il Supervisore ha il compito di:

- definire i profili di accesso
- autorizzare le utenze che hanno accesso alla banca dati
- vigilare sul corretto utilizzo degli accessi da parte degli utenti abilitati
- autorizzare la revoca delle autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione
- controllare l'attività dell'amministratore utenze, qualora il ruolo non sia da egli stesso ricoperto

L'Amministratore Utenze provvede a:

- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

I nominativi e i recapiti del Supervisore e degli Amministratori Utenze previsti dal presente accordo sono indicati nell'**allegato 2**.

Art. 3 – Modalità di accesso

Regione Lombardia, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'ente fruitore l'accesso alle banche dati attraverso **accesso via web, in modalità *web-application***.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale riportato nell'**allegato 3** del presente accordo, espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con Regione Lombardia, dal Responsabile del trattamento dei dati dell'ente fruitore.

L'ente fruitore si impegna ad incaricare il minor numero possibile di persone.

L'elenco del personale incaricato può variare a seguito di controlli effettuati da Regione Lombardia, o per variazioni organizzative dell'ente fruitore. A tal fine l'**allegato 3** dovrà essere aggiornato a cura dei Responsabili dell'accordo.

Sono seguite specifiche procedure per la distribuzione sicura delle credenziali di autenticazione o, nei casi di utilizzo di forme di autenticazione forte, quali quelle che prevedono l'uso di *one-time password* o di certificati di autenticazione, dei dispositivi necessari per abilitarla.

Art. 4 – Titolarità e trattamento dei dati

Regione Lombardia conserva la piena titolarità degli applicativi utilizzati.

L'ente fruitore assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei propri dati.

Le Parti rispettivamente si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art.11 del Codice, i dati trattati in applicazione del presente accordo dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall'ente fruitore.

L'ente fruitore, in qualità di autonomo titolare, assicura che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'**allegato 1**. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati né ceduti a terzi, o riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

L'ente fruitore garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente ai soggetti designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo ai sensi rispettivamente degli articoli 29 e 30 del Codice precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 5 – Tutela della sicurezza dei dati

Ente fruitore e Regione Lombardia, soggetto erogatore, gestiscono i trattamenti dati di cui sono titolari nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato B del Codice. L'ente fruitore e Regione Lombardia, soggetto erogatore, si impegnano altresì a rispettare ulteriori misure tecniche ed organizzative derivanti dal provvedimento del Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015, riportate in **allegato 4** del presente accordo.

Regione Lombardia garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati previsti dal presente accordo, e si impegna a verificare periodicamente che le informazioni saranno acquisite dalle banche dati regionali esclusivamente per le finalità dichiarate nell'accordo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari.

L'ente fruitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione, nonché ogni modificazione tecnica e organizzativa che possa incidere sul contenuto del presente accordo. In particolare si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento avvenuto in ordine al personale autorizzato, alle modifiche tecniche o organizzative di dominio.

Art. 6 – Tracciamento degli accessi e controlli

L'ente fruitore si impegna a comunicare ai propri incaricati che le operazioni di trattamento di dati personali da loro effettuate, in ottemperanza all'art 5, lettera m del provvedimento del Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015, devono essere soggette a tracciamento tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Tali registrazioni, in caso di violazione della normativa vigente, sono messe a disposizione dell'Autorità competente.

Le Parti svolgono congiuntamente attività di verifica consistenti nel monitoraggio degli accessi e delle transazioni effettuate dagli incaricati.

Regione Lombardia svolge il monitoraggio degli accessi e tiene traccia delle transazioni effettuate

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l'ente fruitore consentirà anche verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, impegnandosi a fornire a Regione Lombardia, soggetto erogatore, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

Art. 7 – Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati al presente accordo costituiscono causa di recesso dalla stessa e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che l'accordo trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

Art. 8 – Composizione dell'accordo e valore delle premesse

L'accordo si compone di 8 (otto) articoli e di 4 allegati, relativi a:

- allegato 1: fac-simile domanda di adesione alla banca dati e di accettazione dell'accordo;
- allegato 2: figure organizzative prevista dall'accordo e loro recapiti di contatto;
- allegato 3: elenco del personale dell'ente fruitore incaricato ad accedere alla banca dati Regionale;
- allegato 4: modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, misure di sicurezza tecniche.

Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati all'accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per Regione Lombardia

Per l'Ente fruitore

AII. 1

FACSIMILE**DOMANDA DI ADESIONE ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI "DBVOL - ANAGRAFICA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE"**

A Regione Lombardia
Direzione Regionale Sicurezza,
Protezione civile ed Immigrazione

U.O. Protezione Civile
Struttura Pianificazione Emergenza

PEC:
sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Domanda di autorizzazione di accesso alla banca dati "DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile", oggetto dell'accordo per la fruibilità dei dati tra PA**

L'Ente _____ con sede in _____

Codice Fiscale _____ indirizzo PEC _____

legalmente rappresentato da _____, in qualità di _____

visto l'accordo per la fruibilità telematica delle banche dati di Regione Lombardia e relativi allegati e valutati tutti gli adempimenti ivi previsti,

dichiara

di aderire al seguente accordo in tutti i suoi elementi e

richiede

l'accesso ai dati in elenco, contenuti nella seguente banca dati: **"DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile"**.

La base normativa che legittima l'Ente all'acquisizione dei dati e le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali, è rappresentata dalla L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 9/2010, per le seguenti finalità istituzionali: gestione amministrativa e coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.

La sussistenza del rispetto di tali presupposti sarà soggetta a preventiva verifica condotta da parte di Regione Lombardia, in qualità di soggetto erogatore.

Data e luogo

Firma e timbro del Legale Rappresentante

AII. 2

Figure organizzative previste dall'accordo per l'accesso alla banca dati "DBVOL – Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale"

Le figure di riferimento per l'ente fruitore sono:

Responsabile dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Referente tecnico dell'esecuzione dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Amministratore utenze: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Supervisore: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Le figure di riferimento per **Regione Lombardia** sono:

Responsabile dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Referente tecnico dell'esecuzione dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Amministratore utenze: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email

C. F.

Supervisore: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

All. 3**SOGGETTI AVENTI ACCESSO ALLA BANCA DATI
"DBVOL - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale"**

Al fine della stipulazione del predetto Accordo l'Ente fruitore dichiara che:

- Il numero delle utenze che si prevede di abilitare è pari a:
- Il personale autorizzato è il seguente:

| Nominativo | Codice fiscale | Profilo d'accesso |
|------------|----------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

All. 4

**“DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile”
Modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, misure di sicurezza
tecniche organizzative**

Art. 1 – Modalità di fruizione della banca dati

1. L'accesso alla banca dati è fornito col seguente profilo di utilizzo orario:

- orario continuato 7x24

2. L'accesso alla banca dati avviene con le seguenti modalità:

- *Web-Application*

Art. 2 – Misure di sicurezza tecniche

Le misure sotto riportate rappresentano il riferimento alla *best practice* indirizzata dal provvedimento del Garante del 2 Luglio 2015, suddivise in funzione del tipo di accesso prescelto.

Ulteriori misure, oltre a quelle qui elencate possono essere eventualmente introdotte al fine di meglio salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi e dei dati trattati, dopo che siano stati individuati e valutati rischi particolari derivanti dalla rilevanza delle informazioni accedute, delle dimensioni della banca dati, del numero degli utenti, o del volume dei trasferimenti. A titolo esemplificativo:

- Modalità di accesso con *strong authentication*.
- Sessione di lavoro corrente nella quale è assicurata la visualizzazione di data, ora, indirizzo di rete e anche le stesse informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali
- Verifica di accessi anomali mediante strumenti di business intelligence.

Analogamente le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali nello scambio fra PA possono trovare diversa applicazione e modulazione qualora, a seguito di analisi dei flussi in ottica *risk based*, siano emerse motivazioni documentate tali da giustificarlo.

a) Misure applicabili per accessi via *web application*

1. L'ente fruitore accede alle banche dati per mezzo di postazioni di lavoro connesse alla rete internet con precauzioni di sicurezza adeguate e gestite dall'ente in autonomia, rendendo quindi esente Regione da eventuali problemi di sicurezza rilevati sul client;
2. Regione Lombardia potrà assicurare l'implementazione di meccanismi volti ad impedire la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali da postazioni diverse;
3. È consentita all'ente fruitore l'estrazione, **unicamente dei dati di propria competenza**, per via automatica e massiva, anche con lo scopo di replicare gli stessi su autonome banche dati; in questo caso Regione viene esentata da qualsivoglia responsabilità in ordine alla diffusione di tali dati;

Allegato 2

SCHEMA DI

ACCORDO PER L'ACCESSO AL DATABASE "DBVOL – ANAGRAFICA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LOMBARDIA"

- **Regione Lombardia**, qui rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, _____

E

- **l'ente fruitore (province, città metropolitana di Milano, altri enti appartenenti al sistema di protezione civile)** _____, qui rappresentato dal Legale Rappresentante (Presidente,...), _____

Premesso che:

- Le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla raccolta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni di cui necessitano possono essere acquisite mediante l'accesso a dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni in merito alla fruibilità dei dati previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'articolo 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005 precisa che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, mentre il comma 3 prevede che al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività;
- l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 82/2005 sancisce che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi;
- il Garante per la protezione dei dati personali nelle more di definizione da parte di AGID di tali regole, con il provvedimento del 2 luglio 2015 "Misure di

sicurezza e modalità scambio dei dati personali tra Amministrazioni pubbliche "conferma le misure tecniche ed organizzative già previste dalle Linee Guida AGID 2.0 prescrivendo al tempo stesso alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione delle stesse;

- il provvedimento del 2 luglio 2015 di cui al precedente capoverso richiama specificamente le P.A. alla previsione che in caso di violazione dei dati o incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati, le stesse debbano comunicare al Garante tali eventi entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, mediante redazione dell'apposito modulo da indirizzare a databreach.pa@pec.gpdp.it;
- Regione Lombardia effettua la supervisione tecnica e il monitoraggio sulle operazioni di accesso e sul sistema in generale, garantendo il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati tramite i competenti uffici;
- viene stabilita una durata variabile dell'accordo, sulla base delle esigenze dell'ente richiedente;
- il presente accordo è conforme alle misure individuate dal Garante per la protezione dei dati personali con il citato provvedimento del 2 luglio 2015;
- in attuazione dell'art. 35, comma 3, lettera b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, Regione Lombardia, con atto n. 5637 del 3 ottobre 2016, ha definito lo schema del presente "Accordo", aderendo al quale l'ente fruitore può aver accesso alle informazioni, di propria competenza, contenute nella banca dati d'interesse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 " *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*" prevede, all'art. 5, comma 2, che l'attività di volontariato di protezione civile possa essere svolta dai singoli cittadini, nell'ambito dei gruppi comunali istituiti nei comuni di residenza, oppure dai gruppi intercomunali facenti capo alle comunità montane, agli enti parco o ai comuni nelle diverse forme associative previste dalla normativa, iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
- il decreto del dirigente della Struttura Pianificazione dell'Emergenza, n. 10490 del 15 ottobre 2009, ha disposto l'attivazione del "DBVOL - Anagrafica del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia", di seguito "DBVOL";
- il decreto del Direttore Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, n. 4564 del 30 maggio 2013, ha introdotto, per i gruppi comunali, l'obbligo di procedere annualmente, entro la data del 30 giugno, alla certificazione dei dati contenuti nel DBVOL, al fine della verifica annuale dei requisiti di operatività, previsti dal r.r. 9/2010, art. 6;
- il DBVOL rientra nell'elenco dei flussi di dati oggetto del provvedimento del Garante e della citata D.G.R. n. X/5637 del 3 ottobre 2016;

Considerata l'opportunità di procedere alla stipula del presente accordo, per

consentire agli enti che svolgono attività di coordinamento del volontariato di protezione civile, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, l'accesso al DBVOL, nella sua nuova configurazione, sviluppata in accordo con Lombardia Informatica S.p.A.;

Convenuto che, nell'ambito del testo e degli allegati al presente accordo, si intendono per:

- "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
- "Responsabile dell'accordo" soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'accordo
- "Referente tecnico" soggetto nominato dalle Parti in sede di stipula dell'accordo e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste dall'accordo;
- "Supervisore": soggetto nominato da Regione Lombardia, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi d'accesso da parte degli utenti dell'ente di appartenenza
- "Amministratore utenze": soggetto nominato da Regione Lombardia e preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'ente di appartenenza;

Tutto ciò premesso e considerato, convengono quanto segue:

ART. 1 - Oggetto, finalità, Durata

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso alla banca dati "DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile", conformemente ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

L'ente fruitore è autorizzato ad accedere ai dati regionali nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che lo legittima per l'acquisizione delle informazioni, come risulta dall'**allegato 1**.

L'accordo ha effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha una **durata di mesi 36**.

Fermo restando il diritto di entrambe le Parti di recedere dalla presente in qualsiasi momento, in mancanza di comunicazione scritta in merito, il presente accordo si intende **automaticamente rinnovato per ulteriori 36 mesi**, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con comunicazione e accettazione tra le Parti.

I servizi di accesso ai sistemi informatici, che verranno attivati a seguito della stipula

dell'accordo, sono regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli e più specificatamente nell'**allegato 4**.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione dell'accordo.

Art.2 - Soggetti dell'accordo

Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti nomina un proprio **Responsabile dell'accordo**, quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del rapporto convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili dell'accordo sono riportati nell'**allegato 2**.

Rientra nei compiti del Responsabile dell'accordo il mantenimento e la gestione dell'accordo in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile dell'accordo di Regione Lombardia curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dall'accordo, previa verifica di legittimità sulla base delle disposizioni vigenti;
- il consolidamento della versione aggiornata dell'accordo a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o modifiche alla struttura dell'accordo stesso con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'ente fruitore nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi del presente accordo.

Ciascuna delle Parti nomina un proprio **Referente Tecnico** dell'esecuzione dell'accordo, responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati, nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell'accordo. I ruoli di Referente Tecnico dell'esecuzione dell'accordo e di Responsabile dell'accordo possono essere ricoperti dalla stessa figura.

I nominativi ed i recapiti dei Referenti Tecnici sono riportati nell'**allegato 2**.

Rientra nei compiti del Referente Tecnico:

- garantire la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice, dalle Linee guida Agid citate in premessa e dal provvedimento del Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto dell'accordo;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online

- garantire l'adeguamento delle misure di sicurezza ai progressi tecnologici e all'evoluzione dei rischi.

Inoltre il Referente Tecnico dell'ente fruitore provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati, attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per i cui dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il Referente Tecnico di Regione Lombardia provvederà a:

- verificare annualmente, di concerto con l'ente fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
- redigere ed aggiornare un documento riportante l'indicazione delle banche dati accessibili, delle informazioni inerenti i soggetti fruitori e le informazioni relative ai formati dei dati disponibili.

Nel caso di applicazioni web con attribuzione di credenziali individuali, Regione Lombardia ed ente fruitore si accordano per una gestione delle utenze effettuata da Regione Lombardia.

Le figure previste nel processo di gestione delle credenziali di accesso sono quelle del **Supervisore** e dell'**Amministratore Utenze**. Le due figure possono essere ricoperte da un unico soggetto.

La nomina di un Supervisore è sempre obbligatoria presso il soggetto erogatore.

Il Supervisore ha il compito di:

- definire i profili di accesso
- autorizzare le utenze che hanno accesso alla banca dati
- vigilare sul corretto utilizzo degli accessi da parte degli utenti abilitati
- autorizzare la revoca delle autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione
- controllare l'attività dell'amministratore utenze, qualora il ruolo non sia da egli stesso ricoperto

L'Amministratore Utenze provvede a:

- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

I nominativi e i recapiti del Supervisore e degli Amministratori Utenze previsti dal presente accordo sono indicati nell'**allegato 2**.

Art. 3 – Modalità di accesso

Regione Lombardia, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'ente fruitore

l'accesso alle banche dati attraverso **accesso via web, in modalità *web-application***.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale riportato nell'**allegato 3** del presente accordo, espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con Regione Lombardia, dal Responsabile del trattamento dei dati dell'ente fruitore.

L'ente fruitore si impegna ad incaricare il minor numero possibile di persone.

L'elenco del personale incaricato può variare a seguito di controlli effettuati da Regione Lombardia, o per variazioni organizzative dell'ente fruitore. A tal fine l'**allegato 3** dovrà essere aggiornato a cura dei Responsabili dell'accordo.

Sono seguite specifiche procedure per la distribuzione sicura delle credenziali di autenticazione o, nei casi di utilizzo di forme di autenticazione forte, quali quelle che prevedono l'uso di *one-time password* o di certificati di autenticazione, dei dispositivi necessari per abilitarla.

Art. 4 – Titolarità e trattamento dei dati

Regione Lombardia conserva la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati regionali, nonché degli applicativi utilizzati.

L'ente fruitore assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione.

Le Parti rispettivamente si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art.11 del Codice, i dati trattati in applicazione del presente accordo dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall'ente fruitore.

L'ente fruitore, in qualità di autonomo titolare, assicura che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'**allegato 1**. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati né ceduti a terzi, o riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

L'ente fruitore garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente ai soggetti designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo ai sensi rispettivamente degli articoli 29 e 30 del Codice precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 5 – Tutela della sicurezza dei dati

Ente fruitore e Regione Lombardia, soggetto erogatore, gestiscono i trattamenti dati

di cui sono titolari nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato B del Codice. L'ente fruitore e Regione Lombardia, soggetto erogatore, si impegnano altresì a rispettare ulteriori misure tecniche ed organizzative derivanti dal provvedimento del Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015, riportate in **allegato 4** del presente accordo.

Regione Lombardia garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati previsti dal presente accordo, e si impegna a verificare periodicamente che le informazioni saranno acquisite dalle banche dati regionali esclusivamente per le finalità dichiarate nell'accordo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari.

L'ente fruitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione, nonché ogni modificazione tecnica e organizzativa che possa incidere sul contenuto del presente accordo. In particolare si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento avvenuto in ordine al personale autorizzato, alle modifiche tecniche o organizzative di dominio.

Art. 6 – Tracciamento degli accessi e controlli

L'ente fruitore si impegna a comunicare ai propri incaricati che le operazioni di trattamento di dati personali da loro effettuate, in ottemperanza all'art 5, lettera m del provvedimento del Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015, devono essere soggette a tracciamento tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Tali registrazioni, in caso di violazione della normativa vigente, sono messe a disposizione dell'Autorità competente.

Le Parti svolgono congiuntamente attività di verifica consistenti nel monitoraggio degli accessi e delle transazioni effettuate dagli incaricati.

Regione Lombardia svolge il monitoraggio degli accessi e tiene traccia delle transazioni effettuate

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l'ente fruitore consentirà anche verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, impegnandosi a fornire a Regione Lombardia, soggetto erogatore, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

Art. 7 – Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati al presente accordo costituiscono causa di recesso dalla stessa e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che l'accordo trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

Art. 8 – Composizione dell'accordo e valore delle premesse

L'accordo si compone di 8 (otto) articoli e di 4 allegati, relativi a:

- allegato 1: fac-simile domanda di adesione alla banca dati e di accettazione dell'accordo;
- allegato 2: figure organizzative prevista dall'accordo e loro recapiti di contatto;
- allegato 3: elenco del personale dell'ente fruitore incaricato ad accedere alla banca dati Regionale. Nominativo del referente comunale;
- allegato 4: modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, misure di sicurezza tecniche.

Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati all'accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per Regione Lombardia

Per l'Ente fruitore

Firma autografa sostituita da sottoscrizione digitale ai sensi della normativa vigente.

AII. 1

FACSIMILE**DOMANDA DI ADESIONE ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI "DBVOL - ANAGRAFICA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE"**

A Regione Lombardia

Direzione Regionale Sicurezza,
Protezione civile ed ImmigrazioneU.O. Protezione Civile
Struttura Pianificazione EmergenzaPEC:
sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Domanda di autorizzazione di accesso alla banca dati "DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile", oggetto dell'accordo per la fruibilità dei dati tra PA**

L'Ente _____ con sede in _____

Codice Fiscale _____ indirizzo PEC _____

legalmente rappresentato da _____, in qualità di _____

visto l'accordo per la fruibilità telematica delle banche dati di Regione Lombardia e relativi allegati e valutati tutti gli adempimenti ivi previsti,

dichiara**di aderire al seguente accordo in tutti i suoi elementi e****richiede**

l'accesso ai dati in elenco, contenuti nella seguente banca dati: **"DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile"**.

La base normativa che legittima l'Ente all'acquisizione dei dati e le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali, è rappresentata dalla L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 9/2010, per le seguenti finalità istituzionali: gestione amministrativa e coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.

La sussistenza del rispetto di tali presupposti sarà soggetta a preventiva verifica condotta da parte di Regione Lombardia, in qualità di soggetto erogatore.

Data e luogo

Firma e timbro del Legale Rappresentante

AII. 2

Figure organizzative previste dall'accordo per l'accesso alla banca dati "DBVOL – Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale"

Le figure di riferimento per l'ente fruitore sono:

Responsabile dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Referente tecnico dell'esecuzione dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Le figure di riferimento per Regione Lombardia sono:

Responsabile dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Referente tecnico dell'esecuzione dell'accordo: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

Amministratore utenze: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email

C. F.

Supervisore: Obbligatorio

Nominativo

Telefono email C.F.

.....

All. 3**SOGGETTI AVENTI ACCESSO ALLA BANCA DATI
"DBVOL - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale"**

Al fine della stipulazione del predetto Accordo l'Ente fruitore dichiara che:

- Il numero delle utenze che si prevede di abilitare è pari a:
- Il personale autorizzato è il seguente:

| Nominativo | Codice fiscale | Profilo d'accesso |
|------------|----------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

All. 4

**“DBVOL – Anagrafica regionale del volontariato di protezione civile”
Modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, misure di sicurezza
tecniche organizzative**

Art. 1 – Modalità di fruizione della banca dati

1. L'accesso alla banca dati è fornito col seguente profilo di utilizzo orario:

- orario continuato 7x24

2. L'accesso alla banca dati avviene con le seguenti modalità:

- *Web-Application*

Art. 2 – Misure di sicurezza tecniche

Le misure sotto riportate rappresentano il riferimento alla *best practice* indirizzata dal provvedimento del Garante del 2 Luglio 2015, suddivise in funzione del tipo di accesso prescelto.

Ulteriori misure, oltre a quelle qui elencate possono essere eventualmente introdotte al fine di meglio salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi e dei dati trattati, dopo che siano stati individuati e valutati rischi particolari derivanti dalla rilevanza delle informazioni accedute, delle dimensioni della banca dati, del numero degli utenti, o del volume dei trasferimenti. A titolo esemplificativo:

- Modalità di accesso con *strong authentication*.
- Sessione di lavoro corrente nella quale è assicurata la visualizzazione di data, ora, indirizzo di rete e anche le stesse informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali
- Verifica di accessi anomali mediante strumenti di business intelligence.

Analogamente le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali nello scambio fra PA possono trovare diversa applicazione e modulazione qualora, a seguito di analisi dei flussi in ottica *risk based*, siano emerse motivazioni documentate tali da giustificarlo.

a) Misure applicabili per accessi via *web application*

1. L'ente fruitore accede alle banche dati per mezzo di postazioni di lavoro connesse alla rete internet con precauzioni di sicurezza adeguate e gestite dall'ente in autonomia, rendendo quindi esente Regione da eventuali problemi di sicurezza rilevati sul client;
2. Regione Lombardia potrà assicurare l'implementazione di meccanismi volti ad impedire la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali da postazioni diverse;
3. È consentita all'ente fruitore l'estrazione, **unicamente dei dati di propria competenza**, per via automatica e massiva, anche con lo scopo di replicare gli stessi su autonome banche dati; in questo caso Regione viene esentata da qualsivoglia responsabilità in ordine alla diffusione di tali dati;